



COMUNE DI GARGALLO

DETERMINAZIONE

**N. 190 DEL 16/12/2025 REG.GENERALE
N.71 DEL 16/12/2025 AREA TECNICA**

OGGETTO:

FORNITURA GAS NATURALE PER GLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI, PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 140.000,00. CIG: B97A26CB45

L'anno duemilaventicinque del mese di dicembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 19.12.2024 è stato approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUPS) per il periodo 2025/2027 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 19.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Gargallo per il Triennio 2025/2027;
- l'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali) disciplina le competenze dei Responsabili del Servizio ed in particolare il comma 2 secondo il quale "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108";
- l'art. 6 bis l. n. 241/1990 in merito al conflitto d'interessi del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti dispone che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla fornitura di gas naturale sia per il riscaldamento che per altri usi per l'anno 2026;

DATO ATTO che è stato dato incarico informale, senza la corresponsione di alcun compenso alla ditta "Master Service Group s.r.l.", con sed ad Atri (TE) in via Pretara n. 10 – P.IVA 02100330675, a seguire il Comune di Gargallo nelle procedure da mettere in atto per la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica ed altri usi per gli immobili di proprietà;

DATO ATTO che tra le parti è stato concordato che la selezione dell'offerta migliore verrà fatta con il sistema dell'offerta al miglior prezzo in ribasso rispetto a quello previsto dalla Convenzione Consip o SCR (almeno il 3 %);

CONSIDERATO che "Master Service Group s.r.l.", è in grado di offrire il servizio di consulenza gratuita per l'individuazione del fornitore di gas naturale, al fine di valutare le migliori condizioni economiche e contrattuali sul mercato libero e che in ogni caso dovranno essere inferiori a quelle messe a disposizione da Consip Spa;

Vista la Legge 135/2012 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, in riferimento a quanto citato nell'Art. 1 comma 7: "le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.";

CONSIDERATO che, ai fini del contenimento dei costi relativi alla fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, relativi alle utenze di proprietà comunale, è possibile conseguire idonee azioni amministrative a fine di reperire sul mercato condizioni economiche più vantaggiose per l'ente;

DATO ATTO CHE

- ex art. 17 d.lgs. 36/2023 *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- altresì, ex art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 la determinazione del responsabile del procedimento deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ex art. 48 d.lgs. n. 36/2023 *"l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro"*;
- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 *"l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- ex art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 36/2023 *"Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. [...] In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"*;
- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari *"per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo*

strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip Spa ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni o degli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27.12.2006, n. 296, per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015 e dall' art. 1 comma 130 della Legge di bilancio 2019). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

ESAMINATA l'analisi per la fornitura di energia elettrica fornita dalla "Master Service Group s.r.l.", da cui risulta l'offerta maggiormente vantaggiosa dell'operatore economico KIENERGIA s.r.l. con sede a Rieti in via Rinaldi n. 2/c;

DATO ATTO che in data 02/12/2025 è stata avviata la Richiesta Di Offerta RDO identificativo n. 5876064, ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 36/2023, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, con scadenza dell'invio dell'offerta fissato al giorno 08/12/2025 ore 18:00, per l'affidamento in parola al seguente operatore economico: KIENERGIA s.r.l. con sede legale a Rieti in via Rinaldi n. 2/c, P.IVA 01183820578 – n. REA RI-74349;

VISTA l'offerta economica del 3/12/2025 ricevuta dalla ditta KIENERGIA s.r.l. con sede legale a Rieti in via Rinaldi n. 2/c, P.IVA 01183820578 – n. REA RI-74349, che prevede:

- ribasso percentuale pari al 10% rispetto al valore dello spread indicato dalla CONVENZIONE CONSIP GN17 LOTTO 1

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta KIENERGIA s.r.l. con sede legale a Rieti in via Rinaldi n. 2/c, P.IVA 01183820578 – n. REA RI-74349 le attività in parola per un importo spread di € 1,74, per un totale complessivo presunto per 12 mesi di validità dell'affidamento in oggetto di euro 25.500 al netto dell'IVA, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ripartita come segue:

- Uffici e locali Centro Civico € 8.500,00 IVA compresa
- Scuola infanzia € 11.000,00 IVA compresa
- Scuola Primaria € 11.000,00 IVA compresa
- Struttura Socio-culturale € 700,00 IVA compresa

CONSIDERATO che la spesa trova copertura, in idoneo impegno di spesa, nel redigendo Bilancio 2026/2028;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta affidataria mediante la piattaforma DURC on line;

VISTO che, in relazione alla procedura di affidamento, è stato richiesto ad ANAC il Codice Identificativo Gara: B97A26CB45;

RICHIAMATO quanto prescritto all'art. 163 c. 5 del T.U.E.L. che disciplina la gestione economico/finanziaria dell'Ente in stato di esercizio provvisorio;

DETERMINA

- 1 Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta KIENERGIA s.r.l. con sede legale a Rieti in via Rinaldi n. 2/c, P.IVA 01183820578 – n. REA RI-74349, per un importo presunto pari a € 25.500 oltre Iva come per legge, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato la somma di:
 - Uffici e locali Centro Civico € 8.500,00 IVA compresa capitolo 800/1043/5
 - Scuola infanzia € 11.000,00 IVA compresa capitolo 1460/1346/2
 - Scuola Primaria € 11.000,00 IVA compresa capitolo 1570/1367/5
 - Struttura Socio-culturale € 700,00 IVA compresa capitolo 2340/1830/4
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con successivo provvedimento dell'Ufficio Ragioneria del Comune, dietro presentazione di regolare fattura elettronica vistata dal R.U.P. quale conformità nello svolgimento della fornitura e previo accertamento della regolarità contributiva e del rispetto delle norme di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei movimenti finanziari).
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
7. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.lgs n. 267/2000;

8. Di demandare al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

9. Di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Gargallo, lì 16 dicembre 2025

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente
Arch. Marzia Bonola